



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI VENDITA
DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA**

approvato con atto di C.C. n. 12 del 15.04.2009

in vigore dal 9 maggio 2009

**RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

I criteri fondamentali da tener presenti nella redazione del Piano, come indicati nell'art. 13 della DGR n. 1409 del 16.05.2003, sono i seguenti:

- a) favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
- b) permettere un razionale insediamento dei punti di vendita esclusivi su tutto il territorio comunale;
- c) assicurare il **giusto contemperamento** tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore, con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

Dati necessari alla previsione del Piano

a) SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE:

La descrizione più completa è inserita nelle singole schede di zona:

Zona 1)	CAPOLUOGO	territorio tra Corso S. Pertini e via G. Parini fino a Viale del Lavoro; Via G. Marconi fino al civico pari 112 e dispari 63
Zona 2)	RONCAGLIA	territorio compreso tra Via Buonarroti e Via Carducci; Via G. Marconi dal civico pari 114 e dispari dal 65; Via Garibaldi fino al civico pari 50 e dispari fino al 35
Zona 3)	RIO	Via Garibaldi è compresa tra civico pari n. 52 e civico dispari n. 37
Zona 4)	RONCAJETTE	comprende la ZIP 2 (escluso il fronte strada di Viale del Lavoro)

b) DISLOCAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI ESISTENTI:

Zona	Punti vendita	tipologia
1 – Capoluogo	n. 2	1 esclusivo 1 non esclusivo (sperimentale) (*)
2 – Roncaglia	n. 3	esclusivi
3 – Rio	n. 1	esclusivo
4 – Roncajette	zero (**)	
Totale	5 (+1*)	

(*) questo punto di vendita, che ha partecipato alla sperimentazione e successivamente autorizzato, non viene considerato ai fini della determinazione dei rapporti sotto riportati (vedi art. 13, comma 5 DGR 1409/2003 e nota numero 5) nella singola scheda di zona);

(**) nella programmazione precedente era già prevista una edicola.

c) DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE E NUMERO DELLE FAMIGLIE

Si trascrivono, di seguito, i dati risultanti al 30 Giugno 2007 (*):

- (*) Il riferimento alla popolazione al 30 giugno 2007 è attinente con i dati acquisiti in merito all'entità delle vendite nel territorio comunale. E' comunque accertato che l'aumento della popolazione nel successivo periodo e fino ad agosto 2008, non essendo sostanziale, non pregiudica il risultato della programmazione.

Località	Popolazione	Famiglie
Capoluogo	4577	1809
Roncaglia	5314	2091
Rio	2279	962
Roncajette	951	357

d) CARATTERISTICHE URBANISTICHE E SOCIALI

Il territorio comunale si trova nell'immediata periferia del Comune di Padova nelle vicinanze della Zip di Padova. La frazione Roncaglia e il Capoluogo sono attraversati dalla Statale "516 Piovese" caratterizzata da un notevole traffico sia di passaggio che di collegamento da e verso Padova e da e verso il Piovese. La statale collega alla Tangenziale Sud-Est e al casello autostradale Padova Est. Dal Capoluogo si può raggiungere anche il casello autostradale di Padova Zona Industriale. Nella frazione Roncaglia e tra la frazione Roncajette e il Capoluogo, esistono due Zone Insediamenti Produttivi.

Sono presenti strutture per la prima infanzia in ogni località, per l'istruzione primaria in tre zone e secondaria in due zone. Esistono un Centro Diurno per Anziani e un Centro Diurno per Disabili.

e) ENTITÀ DELLE VENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Il dato è riportato, complessivamente per le due categorie, sia in un Prospetto qui allegato che nelle singole schede di zona.

f) CONDIZIONI DI ACCESSO

Si possono desumere dalla descrizione di cui al punto d). Si aggiunge che la parte del territorio è servita da trasporto pubblico APS e SITA.

g) FLUSSI DI POPOLAZIONE

Per la **stima dei flussi** di popolazione non residente, compresa quella turistica, permanente e stagionale, tenendo conto che il territorio comunale è zona periferica alla città di Padova ed è caratterizzato sia da un forte passaggio che dalla permanenza di persone per motivi di lavoro, studio, svago o anche solo di transito – specie nel periodo estivo - per raggiungere la più vicina località balneare, potrebbe essere sufficiente un aumento della popolazione residente limitato alle sole zone di Roncaglia (7%) e Capoluogo (5%).

h) STRUTTURE PRESENTI

Le strutture presenti nel territorio sono riassunte nelle singole schede di zona.

Valutazioni per la previsione del Piano

Per determinare il numero massimo degli esercizi di vendita – per ciascuna zona - sono necessarie opportune valutazioni circa le caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di ciascuna zona precedentemente elencate a partire dal punto b) e fino al punto h).

Una prima importante valutazione riguarda la possibilità di prevedere una distanza minima tra due diversi punti di vendita, con lo scopo di assicurare un'equilibrata diffusione dei prodotti editoriali (opportunità contenuta nella DGR n.1409/2003 e probabilmente sostenuta dagli operatori del territorio). Per la valutazione circa questa previsione è necessario tener presente gli ultimi provvedimenti statali emanati (“*liberalizzazione*”) che hanno eliminato, tra l'altro, la previsione di distanze minime obbligatorie per talune attività.

Non prevedere nessuna distanza potrebbe consentire una più ampia, e forse un po' meno equilibrata, diffusione della stampa e della rete di vendita della stessa, ma è da ricordare che così non è stato qualche anno fa, con la “*sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali*” ad opera della Legge 13.04.1999, n. 108, infatti i risultati a livello nazionale sono stati scarsi.

L'orientamento attuale è quindi, quello di non prevedere alcun limite di distanza tra esercizi.

In base alle caratteristiche delle singole zone, per le quali l'entità dei flussi turistici è scarsa, non si rende necessaria la previsione di rilascio di autorizzazioni stagionali.

La normativa dà la possibilità di prevedere un'ulteriore unità (punto vendita esclusivo), qualora il territorio comunale -sprovvisto di punti vendita- sia interessato da rilevanti fenomeni di nuova urbanizzazione. Nella frazione Roncagette, che attualmente è sprovvista di punto vendita, è in fase progettuale una programmazione (PdL *Corte Corinaldi*), ma per lo sviluppo concreto del progetto urbanistico e il conseguente insediamento abitativo può passare parecchio tempo ed è quindi utile cercare soluzioni alternative che possano garantire un servizio più immediato alla cittadinanza della zona, come ad esempio, la previsione di un punto di vendita non esclusivo da ubicarsi nella esistente rivendita di monopoli.

Nella valutazione del rapporto tra popolazione residente e punti di vendita esclusivi, non viene conteggiato il punto di vendita non esclusivo presente nella zona Capoluogo, come indicato nella DGR n. 1409/2003;

Il rapporto tra **edicole (5) e popolazione** al 30.06.2007 è pari a 1/2624

Il rapporto tra **edicole e residenti** per zona al 30.06.2007 è pari a:

- Zona Capoluogo: 1 edicola ogni 4577 residenti;
- Zona Roncaglia: 1 edicola ogni 1771 residenti;
- Zona Rio: 1 edicola per 2279 residenti;
- Zona Roncagette: nessuna edicola esistente. I residenti sono 951

Il rapporto tra **edicole e n. delle famiglie** presenti nella zona al 30.06.2007 è pari a:

- Zona Capoluogo: 1 edicola ogni 1809 famiglie;
- Zona Roncaglia: 1 edicola ogni 697 famiglie;
- Zona Rio: 1 edicola per 962 famiglie;
- Zona Roncagette: nessuna edicola esistente. Le famiglie sono 357

La previsione di incremento dei punti vendita esclusivi è però vincolata all'applicazione dei parametri fissati dalla Regione nella citata DGR n. 1409/2003. L'incremento dei punti vendita, qualora si sia raggiunto un punteggio minimo di 1,50, dovrà conformarsi al rapporto di un nuovo punto vendita esclusivo ogni 2.500 residenti. A tale risultato, arrotondato all'unità inferiore, dovrà essere sottratto il numero di punti di vendita esclusivi esistenti nella zona.

Il risultato che si desume dalle schede di zona è il seguente:

- **Capoluogo:** il punteggio totale è di 5,00 ma nel successivo calcolo non si raggiunge il rapporto minimo richiesto per un nuovo punto vendita esclusivo.
- **Roncaglia:** il punteggio totale è di 1,00 inferiore quindi al punteggio minimo previsto dalla DGR n. 1409/2003.
- **Rio:** il punteggio totale è di 4,00 ma nel successivo calcolo, non si raggiunge il rapporto minimo richiesto per un nuovo punto vendita esclusivo.
- **Roncajette:** non esistendo nessun punto di vendita né la popolazione minima residente di 2500 abitanti, il calcolo non è fattibile.

Ponte San Nicolò: L'entità delle vendite della edicola esclusiva esistente appare in attivo. C'è già un Punto Vendita non esclusivo attivo, il cui volume delle vendite però continua a diminuire. In Corso S. Pertini presso il distributore di carburanti esiste una programmazione in deroga per l'ubicazione di un punto vendita della stampa quotidiana e periodica alle condizioni indicate dalla DGR 497 del 18.02.2005.

Roncaglia: la zona è ampiamente servita dalle tre rivendite esclusive. Per la previsione di un'altra rivendita non esclusiva presso il distributore di carburante di Corso Esperanto, vale quanto detto sulla programmazione in deroga, per la zona Ponte San Nicolò;

Rio: tenendo presente la valutazione dei parametri di cui all'art. 3 – comma 4 - lett. a) della DGR n. 1409/03 in particolare l'entità delle vendite l'attuale punto di vendita esclusivo è più che sufficiente a soddisfare la domanda locale.

Roncajette: considerando che la zona non raggiunge i mille abitanti e nel centro del paese esiste una rivendita di tabacchi, si ritiene adeguata la previsione di apertura di un punto vendita non esclusivo, come già accennato, così da raggiungere anche quella parte di territorio.

La DGR sopra citata prevede una **valutazione anche per il rilascio di autorizzazioni per punti di vendita Non esclusivi** (art. 14). In questa valutazione si deve tener presente la funzione di "completamento del servizio" resa da questa tipologia di rivendite. In ogni caso si dovrà tener conto di: densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, e dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

Si ritiene comunque che la struttura di vendita attualmente attiva nel territorio comunale sia adeguata a garantire la copertura diffusionale della stampa ai cittadini e che nell'arco temporale di vigenza del regolamento non sia opportuno prevedere alcun punto di vendita non esclusivo ad eccezione della frazione di Roncajette.

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.04.2009)

Art. 1

Definizione di punti di vendita esclusivi e non esclusivi

Per punti di vendita esclusivi si intendono quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. In questa dizione rientrano non solo quelli che esercitano esclusivamente la vendita di quotidiani e periodici, ma anche i tradizionali esercizi promiscui, nei quali, oltre a quotidiani e periodici, sono commercializzati al dettaglio altri prodotti del settore merceologico alimentare e/o non alimentare.

Per punti di vendita non esclusivi si intendono quegli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e di periodici o di una sola delle due tipologie di prodotto. Le altre merci rientrano nelle tipologie previste dal Decreto Legislativo 24.04.2001, n. 170, all'art. 2, comma 3 e sono:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq. 1500;
- c) bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e) (medie strutture di vendita), f) (grandi strutture di vendita) g) (centri commerciali) del D.Lgs. 114/1998, con un limite minimo di superficie pari a mq. 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita di riviste di identica specializzazione.

Art. 2

Campo di applicazione del Piano

Il Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica è costituito da:

- la relazione che descrive lo stato di fatto e le valutazioni alla base delle scelte di piano;
- il presente regolamento che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture di punti di vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;
- cartografia.

Nella cartografia viene evidenziata la suddivisione del territorio nelle seguenti zone:

- Zona 1) – CAPOLUOGO;
- Zona 2) – RONCAGLIA;
- Zona 3) – RIO;
- Zona 4) – RONCAJETTE.

Il periodo di validità del Piano è quinquennale a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il piano rimarrà comunque in vigore anche dopo la scadenza fino all'adozione di un nuovo piano.

Il piano potrà essere riformulato a seguito dell'emanazione di nuova normativa specifica ovvero, revisionato globalmente o parzialmente, prima della scadenza del quinquennio, qualora le previsioni contenute nello stesso non si ritengano più attuali.

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si applicano il D.Lgs. 170/2001, i principi generali del D.Lgs. 114/98, le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1409 del 16.05.2003 e n. 1806 del 13.06.2003.

Il presente regolamento non si applica alle vendite indicate all'art. 3 del D.Lgs. 170/2001.

Art. 3 Domanda di autorizzazione

L'autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio, è richiesta nel caso di apertura di un nuovo punto vendita esclusivo o non esclusivo. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) cognome, nome, data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale del richiedente. In caso di società, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, che indicherà la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale nonché il numero e la data di iscrizione al Registro Imprese.
- b) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98 del richiedente e dei soci amministratori, in caso di società;
- c) Se trattasi di punto vendita esclusivo o non esclusivo;
- d) L'indirizzo esatto presso il quale si vuole localizzare o trasferire il punto vendita;
- e) Superficie dell'esercizio allegando planimetria del locale (o gli estremi completi per la reperibilità se la planimetria è già depositata agli atti del Comune); in caso di abbinamento con la vendita al dettaglio di generi alimentari e/o di somministrazione, la superficie va distinta per attività;
- f) Dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico/ privato;

Nel caso di domande di rilascio autorizzazione per l'apertura di punti vendita non esclusivi occorre inoltre:

- g) l'indicazione di quale attività tra quelle elencate all'art. 2, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 170/2001 viene già svolta dalla ditta richiedente e nei casi previsti, l'indicazione della superficie;
- h) l'indicazione della tipologia di vendita (quotidiani, periodici o entrambe le tipologie di prodotto);
- i) la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 170/2001.

Art. 4 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

L'esame delle domande di autorizzazione per nuove aperture spetta al Responsabile del Procedimento, nel rispetto di quanto disposto nel presente piano.

L'istruttoria deve concludersi nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza con un provvedimento di autorizzazione o con un provvedimento di diniego.

Per giorno di presentazione della domanda deve intendersi:

- a) nel caso di presentazione a mano al protocollo, il giorno in cui la domanda viene protocollata;
- b) nel caso di spedizione a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno di ricevimento da parte del Comune;

Qualora la domanda sia irregolare o incompleta l'ufficio lo comunica al richiedente entro 10 giorni indicandone la causa. In questo caso il termine di 90 giorni si interrompe e ricomincia a decorrere dal ricevimento della nuova domanda o delle integrazioni. Tale regolarizzazione dovrà essere formalizzata entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta di integrazione, scaduto senza riscontro tale termine la domanda si intenderà decaduta e, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale, verrà conseguentemente archiviata.

In caso di irregolarità della domanda, la disponibilità del contingente rimane congelata fino alla successiva regolarizzazione della stessa e, comunque, fino al termine di 30 giorni di cui al precedente comma.

Il mancato accoglimento della domanda regolarmente presentata, deve essere comunicato al richiedente. L'attività di rivendita di quotidiani e/o periodici deve comunque essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, delle prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al Protocollo comunale. In caso di presentazione di più domande nello stesso giorno, la valutazione è effettuata secondo le priorità indicate nel successivo art. 5.

Il termine per l'inizio dell'attività di vendita (12 mesi) per le nuove attività e i trasferimenti, decorre dalla

data di rilascio dell'Autorizzazione.

Art. 5 **Priorità nel caso di domande concorrenti**

Nel caso di più domande per la medesima zona la priorità è determinata dall'ordine cronologico di presentazione al Protocollo comunale.

Art. 6 **Subingresso**

Il trasferimento della titolarità o della gestione di una rivendita per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

Il subentrante, già in possesso dei requisiti alla data del trasferimento o di acquisizione del titolo, può iniziare l'attività solo dopo la presentazione al Comune di apposita Comunicazione (art. 26, comma 5 del D.Lgs. 114/98). Tale Comunicazione produce immediatamente i suoi effetti (circolare MICA 3467 del 28.05.1999) e, di conseguenza, l'attività può essere intrapresa.

La Comunicazione di subingresso deve contenere i seguenti elementi:

- a) Cognome e nome, data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente. In caso di società la comunicazione deve essere presentata dal rappresentante legale che indicherà la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese.
- b) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dal D.Lgs. 114/98 del dichiarante e dei soci amministratori;
- c) Documento originale attestante il trasferimento della titolarità;
- d) Indicazione del punto vendita interessato e della relativa superficie di vendita, opportunamente distinta se abbinata alla vendita nel Settore Alimentare o alla somministrazione.

Nel caso di punti vendita non esclusivi occorre inoltre presentare:

- e) Dichiarazione di ottemperanza attestante quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 170/2001.

Se la Comunicazione risulta irregolare o incompleta si applicano le disposizioni previste all'art. 4 del presente Regolamento.

La vendita della stampa in un punto vendita non esclusivo è legata all'attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale. Pertanto non è consentita la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

Qualora non venga effettuata la comunicazione di subingresso o l'attività non inizi entro il termine indicato dall'art. 22, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 114/98 (12 mesi), il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività. Il termine di cui sopra decorre dalla data di trasferimento di azienda o dalla data di acquisizione del titolo al subentro.

Art. 7 **Trasferimento dell'esercizio**

Il trasferimento di sede degli esercizi di vendita esclusivi tra zone diverse di piano, è soggetto a specifica Autorizzazione ed è subordinato alla disponibilità di nuova autorizzazione nella zona prescelta. Ai fini del rilascio della stessa, valgono le indicazioni contenute negli art. 3 e 4 del presente Regolamento.

Il trasferimento di sede all'interno della stessa zona di un punto di vendita esclusivo è soggetto a Comunicazione e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa al Protocollo comunale.

Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è consentito contestualmente al trasferimento dell'attività compresa nell'elenco di cui al precedente art. 1, alla quale il punto vendita è funzionalmente collegato.

Se previsto, è necessario altresì, mantenere il rispetto delle superfici minime richieste per le attività di cui all'art .2, comma 3 del D.Lgs. 170/2001.

Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è soggetto ad Autorizzazione o a Comunicazione a seconda della natura dell'esercizio connesso. La Domanda o la Comunicazione devono contenere le indicazioni e la documentazione previste all'art. 3 del presente Regolamento. Qualora l'attività sia soggetta a Comunicazione, il relativo trasferimento di sede può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

Se la Domanda o la Comunicazione risultano irregolari o incomplete si applicano le disposizioni previste all'art. 4 del presente Regolamento.

L'attività deve comunque essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, delle prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.

Art. 8 Orari di vendita

Ai punti di vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti di vendita non esclusivi di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 , comma 1, del D.Lgs. 114/98.

Ai punti di vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche e ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l'attività connessa economicamente prevalente.

Per i punti vendita esclusivi e /o non esclusivi collocati all'interno dei centri commerciali, si applica l'orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso, così come disposto dall'art. 9, comma 5, della L.R. 13.08.2004, n. 15.

Al fine di garantire comunque un servizio ai consumatori, il Sindaco, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 10 della DGR n. 1409/2003, può determinare l'orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 9 Zonizzazione e previsione

Il territorio comunale, come indicato all'art. 2, è suddiviso in quattro zone commerciali.

Non si prevedono nuove aperture di punti vendita esclusivi per le zone Capoluogo, Roncaglia e Rio in quanto mancano i presupposti minimi previsti dai parametri regionali.

Per la zona Roncagette il calcolo non è fattibile in quanto manca sia un punto vendita esclusivo sia un minimo di 2500 residenti, come richiesto dalla D.G.R. n. 1409/2003 per il calcolo della possibilità teorica di incremento dei punti di vendita.

Per quanto riguarda i punti di vendita non esclusivi, si consente l'apertura di un punto di vendita non esclusivo nella zona Roncagette. Per quanto riguarda le zone del Capoluogo, Roncaglia e Rio queste sono ampiamente servite dalle rivendite esistenti.

In merito alle ubicazioni di punti vendita non esclusivi presso i distributori di carburanti, si fa riferimento alla possibilità di apertura in deroga, prevista dalla normativa regionale in materia di carburanti.

Art. 10 Sospensione dell'attività

La sospensione dell'attività, qualora debba protrarsi per un periodo superiore a 30 giorni, e comunque fino

ad un massimo di dodici mesi, deve essere preventivamente comunicata, almeno 10 giorni prima, da parte del titolare o del Legale Rappresentante, all'ufficio comunale preposto.

Parimenti è fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante, di comunicare per iscritto l'avvenuta ripresa dell'attività.

La sospensione per un periodo superiore a 12 mesi comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 114/1998.

Art. 11 Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio provvede alla revoca dell'autorizzazione secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 114/98. In particolare l'autorizzazione all'apertura è revocata, salvo proroga in caso di comprovata necessità, qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività di vendita di quotidiani e periodici entro un anno dalla data di rilascio;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.

La revoca dell'Autorizzazione determina la corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata l'autorizzazione revocata.

Art. 12 Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune e la relativa Autorizzazione Amministrativa deve essere restituita.

Tale comunicazione produce immediatamente i suoi effetti.

La cessazione dell'attività di un punto vendita esclusivo determina la corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata.

Art. 13 Sanzioni

Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/98 e le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00.

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

INDICE

Art. 1	Definizione di punti di vendita esclusivi e non esclusivi	5
Art. 2	Campo di applicazione del Piano	5
Art. 3	Domanda di autorizzazione	6
Art. 4	Procedura per il rilascio dell'autorizzazione	6
Art. 5	Priorità nel caso di domande concorrenti	7
Art. 6	Subingresso	7
Art. 7	Trasferimento dell'esercizio.....	7
Art. 8	Orari di vendita	8
Art. 9	Zonizzazione e previsione	8
Art. 10	Sospensione dell'attività	8
Art. 11	Revoca dell'autorizzazione	9
Art. 12	Cessazione dell'attività	9
Art. 13	Sanzioni.....	9